



# COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022/2025.**

Data 30/05/2022

L'anno duemilaventidue il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze consiglieri del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
Medici Fabio	X	
Benzi Daniele	X	
Filanti Sandra	X	
Guerra Valterino	X	
Leurini Paolo	X	
Penserini Elena Maddalena	X	
Renzini Denis		X
Muccini Michela	X	
Ciucci Bruno	X	
Sacanna Marco	X	
Terenzi Valeria	X	

Assegnati: 11

Presenti: 10

In carica: 11

Assenti: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Fabio Medici nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale Dott. Luca Uguccioni.  
La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;  
Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti: favorevoli 7 – astenuti 3 (Ciucci Bruno, Sacanna Marco, Terenzi Valeria) su 10 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti: favorevoli 7 – astenuti 3 (Ciucci Bruno, Sacanna Marco, Terenzi Valeria) su 10 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

---

# PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

---

Su iniziativa del Sindaco il Responsabile del Settore contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2022 e presa d’atto del PEF pluriennale 2022/2025.**

**Viste:** la deliberazione C.C. n. 52/2021 del 29/12/2021 ad oggetto: ”Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e la Deliberazione C.C. n. 53/2021 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/12/2021 avente ad oggetto:” Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

**Vista** la deliberazione G.C. n. 80 del 30/12/2021 avente ad oggetto:” Approvazione piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024, con la quale sono state definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2022;

## **Premesso che:**

1. L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
2. La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
3. In particolare:
  - a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"
  - i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
  - a norma dell'art. 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della*

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

4. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, l'art.14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE e del metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA;

**Visti** inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » (lett. f);*
  - *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
  - *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);*

**Vista** la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

**Considerato** che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che - “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Vista la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

**Dato atto che** nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sassofeltrio risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti);

**Visto che:**

- in data 16/05/2022 Atersir ha anticipato agli enti locali il PEF in fase di approvazione;
- con delibera di Consiglio Locale di Rimini n. 6 in data 17/05/2022 e delibera di Consiglio d'Ambito n. 49 del 17/05/2022, Atersir ha approvato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Sassofeltrio per l'anno 2022;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativi al Comune di Sassofeltrio è pari ad 231.303,00, mentre l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2021, era pari ad euro 228.572,00, sicché la differenza risulta essere in aumento di euro 2.731,00:

anno 2021 – domestiche totale € 183.338,00 – non domestiche totale € 45.234,00

anno 2022 – domestiche totale € 184.464,00 – non domestiche totale € 46.839,00

**Dato atto che:**

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- In questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
  - a) Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - b) L'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - c) Arera verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
  - d) Fino all'approvazione da parte dell'Arera si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

**Considerato**, infine, che si prevede di effettuare tre inviti al pagamento con le seguenti scadenze:

- 30/09/2022
- 31/10/2022
- 30/11/2022;

**VISTI:**

- Il Piano Economico Finanziario TARI 2022;
- Le Tariffe utenze domestiche e non domestiche;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerato** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

**Rilevato** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**Ritenuto**, pertanto, necessario approvare le tariffe TARI 2022 per le utenze domestiche e non domestiche;

**Dato atto che** il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati e saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

**Evidenziata** l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Settore contabile;

**Visto** altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**Visti:**

- l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/1997 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 25/06/2021;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019;

- il D.P.R.158/1999;
- l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- Visto il DL n. 73/2021;
- Visto il DL n.41/2021;

## **PROPONE**

- 1. DI PRENDERE ATTO** del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, approvato da Atersir con delibera di Consiglio Locale di Rimini n. 6 del 17/05/2022 e dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 49 del 17/05/2022 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE**, per quanto di competenza, le tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per l'anno 2022 e riportate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- 3. DI RETTIFICARE** l'art. 26, comma 2, del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti stabilendo che verranno effettuati **tre** inviti al pagamento, con le seguenti scadenze:
  - **30/09/2022**
  - **31/10/2022**
  - **30/11/2022;**
- 4. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 2 hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2022;
- 5. Di TRASMETTERE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti.

\*\*\*\*\*